

La sicurezza nelle discipline di gioco e sport popolare

La Lega Nazionale Sport e Giochi Tradizionali intende affrontare in maniera estesa e coordinata il tema della tutela della salute e della sicurezza degli sportivi e di coloro che seguono le molteplici attività ludiche e sportive, con l'intento di fornire un'occasione di promozione dei valori e degli impegni tipici di UISP.

Alla crescita della Lega e all'ampliamento del numero di discipline aderenti dovrebbe corrispondere una particolare attenzione sui livelli di servizio e di supporto cui ciascun gruppo o sodalizio può contare. La definizione di criteri unitari ed omogenei per la redazione dei regolamenti sportivi e di gioco, a partire dalla centralità della sicurezza e della tutela della salute dei giocatori deve perciò costituire un investimento prioritario della Lega.

Per aprire una riflessione su questi temi è opportuno partire dalla sintetica trattazione dei seguenti argomenti:

1. La sicurezza degli sportivi
2. La sicurezza degli impianti/eventi
3. La pubblica sicurezza e gli eventi ludico-sportivi

La sicurezza degli sportivi

La *Carta dei Valori e degli impegni* rappresenta il manifesto etico di UISP, attraverso il quale aprire una nuova sfida con noi stessi ed una nuova stagione di relazioni istituzionali, interassociative, nel Terzo settore e verso i cittadini e i nostri soci.

Alcuni dei valori e degli impegni della Carta si ricollegano direttamente con il tema della sicurezza degli sportivi:

- **Benessere** sia individuale sia sociale fondato sulla triade sportper tutti-socialità-solidarietà, sull'equilibrio tra corpo e mente e tra benessere individuale e sociale.
- **Rispetto** per le persone, la società, l'ambiente.
- **Qualità** dell'offerta sportiva basata sulla professionalità di istruttori e tecnici e sul suo orientamento all'individuo riconoscendo i limiti soggettivi di ogni associato.

La Carta individua i soggetti verso cui esercitare la **responsabilità** di UISP:

- i soci, fruitori dei servizi e delle attività sportive;
- i soci minori per i quali deve essere prevista una particolare e attenta tutela;
- i soci attivi volontari;
- i dipendenti e i collaboratori.

Questi valori e questi principi devono essere fatti vivere non in astratto ma nella concreta attività quotidiana e negli eventi organizzati dalla nostra Lega, nel corso dei quali il tema della sicurezza degli sportivi e dei giocatori non deve essere, pertanto, un mero adempimento burocratico.

Una domanda fondamentale

Può apparire strano che in un settore che persegue il benessere e il rispetto delle persone sia necessario proporre una riflessione sui temi della salute e della sicurezza dei giocatori.

Ma, dalla esperienza quotidiana delle nostre attività e dalle vicende che purtroppo chiedono di risolvere i possibili conflitti fra i soci e le coperture assicurative, è opportuno mettere in tavola una domanda semplice ma molto sfidante:

“Si applica al gioco e allo sport il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, approvato con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche?”

La risposta è contenuta nell'art. 3 del d.lgs. secondo cui, la norma *“si applica a tutti i settori, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”*.

Di qui l'estensione del testo di legge e degli articoli a tutti i settori che comportano rischi per le persone coinvolte, con emendamenti che, nel tempo, prima affermano poi negano, prima estendono

e poi restringono: producendo non poca confusione ed incertezza in ogni settore, compreso quello sportivo e ludico.

Ma, attenzione, la direzione complessiva di questo movimento “ondivago” appare sufficientemente delineato per chi abbia a cuore l'applicazione consapevole del principio della responsabilità.

Il testo nazionale della legge fa rinvio a (future) norme “speciali” per trattare alcuni settori del volontariato. Ma, ad aggiungere complessità al quadro complessivo, occorre tenere presente che la legge quadro nazionale si compone anche di tasselli regionali, in una figura a *mosaico* che, per una organizzazione nazionale è necessario tenere in considerazione.

Si tratterà di portare a minimo comune denominatore le norme (sperabilmente non troppo diverse) che disciplinano la sicurezza a livello di ciascuna regione per operare a favore dei livelli minimi di sicurezza per i nostri soci.

In questo quadro, è necessario partire dal parere espresso dalla Giunta della Regione Veneto, in data 22 giugno 2010 (n. 345294), secondo il quale alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione sociale si applica il Testo Unico di cui ci occupiamo, secondo due distinte modalità:

- in senso estensivo, qualora si configuri la presenza di un rapporto “datore di lavoro/lavoratore”;
- in senso ristretto, nei termini dell'art. 21, nei casi ivi contemplati, qualora non vi sia rapporto di lavoro retribuito, assimilando a dei lavoratori autonomi (disciplinati appunto dall'art. 21 citato) i collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese.

L'applicazione del Testo Unico

La UISP (con i dipendenti a libro-paga) nel suo complesso rientra sicuramente nell'ambito dell'applicazione estensiva del Testo Unico. Ma, prima di concludere frettolosamente tale aspetto (demandato, peraltro, a precise figure professionali e competenze la cui definizione non rientra fra i compiti di questo intervento), vale la pena di approfondire la tematica della sicurezza anche nel caso in cui i soci-sportivi ricevono solo dei meri rimborsi spese (come forse accade nella maggior parte dei nostri sodalizi).

Come si è detto, in tal caso è sufficiente seguire il dettato dell'articolo 21. Cioè, gli sportivi e i dirigenti (tutti assimilati a collaboratori volontari dai fini statutari e compensati solo con il “mero rimborso delle spese sostenute”) hanno due obblighi:

- Utilizzare attrezzature di lavoro (ovvero di gioco e di sport) in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs. 81/08;
- Munirsi di dispositivi di protezione individuale – DPI – ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs. 81/08.

Ci sono, ovviamente, oltre agli specifici, dei doveri di carattere, per così dire, generale:

- Gli sportivi/giocatori devono attenersi a misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i *rischi da interferenze* tra la loro prestazione e le altre attività svolte da altri sportivi/giocatori, nell'ambito dell'organizzazione prevista dall'attività.
- Gli sportivi/giocatori e dirigenti hanno il diritto/dovere di ricevere *informazione* dettagliata dall'organizzazione (Presidente dell'Associazione) sui *rischi specifici* esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle *misure di prevenzione e di emergenza* adottate in relazione alla specifica attività.

La sicurezza degli impianti/eventi

In questo quadro, nel caso in cui l'associazione svolga l'attività utilizzando strutture all'aperto, oppure in palestre o in locali dati in concessione d'uso da un Ente pubblico (e che quindi non rientrano nella disponibilità giuridica dell'associazione), l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l'impegno a *rispettare le prescrizioni d'uso* dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.

La formalizzazione dei documenti

A ben vedere, questa modalità “ristretta” di applicazione della legge (per le associazioni senza dipendenti) non si allontana tantissimo da quella più strutturata ed estensiva (con dipendenti e sportivi a libro-paga).

Quest'ultima applicazione descrive in maniera “dettagliata” i compiti e gli obblighi che il Datore di Lavoro (DdL) deve svolgere. E deve svolgere con modalità molto “formalizzate” (cioè, su attività che devono trovare riscontro su atti e documenti redatti in modo formale, a scampo di responsabilità).

La presentazione all'autorità di questi atti formalizzati può aiutare ad evitare le sanzioni che vedremo previste dalle norme.

Ma non si deve cadere nell'errore di credere che gli sportivi-volontari (dirigenti, soprattutto) dei sodalizi debbano portare minore attenzione a compiti e obblighi di “formalizzazione”.

Vedremo infatti che se nell'applicazione ristretta i volontari sono tenuti solo ai due sopra richiamati obblighi dell'articolo 21, ciò non significa che alcuni compiti ed obblighi dei sodalizi più strutturati non debbano essere formalizzati anche dai sodalizi più “leggeri”.

È conforme?

Riprendiamo ancora il caso dei volontari assimilati ai lavoratori autonomi.

Questi, in base all'articolo 21, devono a) utilizzare *attrezzature di gioco* in **conformità** alle disposizioni di cui al Titolo III e b) munirsi di *dispositivi di protezione individuale* (DPI) ed utilizzarli **conformemente** alle disposizioni di cui al Titolo III.

Esula da questa riflessione l'illustrazione approfondita delle norme del Titolo III, ma dobbiamo tenere ben presente il concetto di “**conformità**”.

Come stabilire la *conformità* delle attrezzature? E, soprattutto, nel nostro caso – che non usa attrezzature produttive o utensilerie, la *conformità* dei DPI?

I “DPI”, sono (citando la norma) quei dispositivi, costituiti da qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal giocatore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il gioco, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Per farla breve, diciamo che il Titolo III prevede che i DPI siano *adeguati* ai rischi da prevenire. E per dire se un DPI sia *adeguato* o meno, occorre valutare i rischi che derivano dall'esercizio di una certa attività di gioco o sport.

Arriviamo pertanto al punto che, nella sostanza, ricongiunge (nel caso di gioco e sport) i due procedimenti (quello esteso e quello specifico dell'art. 21).

Il punto comune è quello della necessità di effettuare un'**analisi dei rischi** per poter decidere se sia necessario o meno usare DPI adeguati ai rischi da prevenire.

L'applicazione estensiva prevede l'obbligo di redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ne prescrive i contenuti minimali e le procedure di approvazione.

Il DVR indica al datore di lavoro quali DPI obbligatori devono essere forniti al lavoratore.

Il soggetto obbligato e sanzionato (pesantemente sanzionato) è il Datore di Lavoro. Ci sono obblighi e sanzioni anche per i giocatori (soprattutto se la copertura assicurativa non scattasse per comportamento colposo...)

Ma se il semplice giocatore volontario (equiparato al lavoratore autonomo) è obbligato ad usare i DPI adeguati, come fa a conoscerli, nel caso che il suo sodalizio non sia obbligato a redigere il DVR?

Come individuare i DPI?

In altre parole, per sapere quali DPI devono essere usati è *opportuno* redigere un Documento di Valutazione dei Rischi.

Non è obbligatorio (per ora) per legge. Ma ricordiamoci che sul volontariato, il testo della legge non è ancora definitivo (ed è stato già modificato una o più volte).

La giurisprudenza pare ormai concorde nel ritenere, in tema di sicurezza, che quello che è *opportuno* fare per la tutela della salute *deve* essere fatto, altrimenti c'è colpa.

SE è *opportuno* fare un DVR (documento di valutazione dei rischi), per indicare ai volontari DPI adeguati da usare obbligatoriamente, ALLORA perché non farla (almeno formalmente) come vuole la legge nei casi i cui essa risulta un *obbligo*?

È, ovviamente, una riflessione aperta. (Allego un facsimile del sommario di un DVR)

Il Decalogo della sicurezza

Nel caso di applicazione estensiva del Testo Unico per la sicurezza ci sarebbero diversi compiti da espletare. Proviamo a sintetizzare un decalogo dei principali.

1. Individuare il DATORE DI LAVORO

Non è sempre facile capire chi è il Datore di Lavoro (DdL), ma in ogni sodalizio si può tranquillamente affermare che il Presidente è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*.

Al massimo se non è il Presidente potrà esserci la figura di un Delegato nominato dal Presidente o Consiglio Direttivo e/o previsto dallo Statuto.

Questo soggetto è quello che risponde personalmente degli obblighi di legge (il Testo Unico non fa mai riferimento a generiche responsabilità dell'associazione).

2. Designare il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”

Il primo obbligo del Datore di Lavoro è individuare l'RSPP. Può anche decidere di non designarlo identificando l'RSPP col DATORE DI LAVORO, ricordandosi che però deve avere particolari requisiti per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione (art. 32).

3. Individuazione dei PREPOSTI

Il DdL deve individuare delle persone che sovrintendono all'attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione. Ad esempio l'allenatore e/o l'istruttore sono dei preposti, ma una volta individuati come tali devono essere avviati alla specifica *formazione*.

4. Individuazione dei LAVORATORI

Può sembrare banale, ma occorre ricordarsi che per la legge che trattiamo: *lavoratore è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione*.

Se questa è la definizione, da un lato, è molto semplice individuare come *lavoratore* il segretario/contabile, retribuito regolarmente dal sodalizio, mentre appare meno intuitivo percepire come *lavoratore* il giocatore/atleta-volontario (cioè non retribuito).

Ma LO SPORT E IL GIOCO SONO ARTE e il nostro giocatore è un “apprendista” che impara un'arte o mestiere (e forse un giorno, se non lo è già, sarà capace di farla diventare la sua principale fonte di sostentamento, cioè una professione).

5. Eleggere il RAPPRESENTANTE dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il DdL deve individuare una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori (giocatori) per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (gioco). Può essere anche eletto a livello di “comparto” ludico-sportivo, non obbligatoriamente a livello “aziendale”.

6. Eventuale nomina del Medico Competente

SE (e sottolineo SE) si ritiene che vi sia necessità di «sorveglianza sanitaria», cioè di un insieme di

atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (gioco) allora e solo allora c'è necessità di nominare un medico competente specializzato in medicina del lavoro (non dello sport!) che deve partecipare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e indicare la sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori (giocatori).

7. Individuazione dei soggetti con compiti speciali

Nel caso esistano necessità particolari, occorre individuare gli addetti (cioè, anche più di uno, una squadra) alle attività **Primo Soccorso**, alla **Gestione emergenze** e **Antincendio**.

8. Valutazione dei rischi

e redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Nominate le figure sensibili si può procedere alla redazione obbligatoria del DVR. Nel caso di numero dei dipendenti inferiore a dieci unità, si può semplicemente autocertificare l'effettuazione della valutazione allegando però tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato. Altrimenti, come già ricordato, la legge dispone un percorso ben preciso.

9. Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro

Fatto il DVR, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di attuare le misure previste per la tutela, adeguando e/o modificando le attrezzature, l'impiantistica, gli arredi, l'antincendio...

10. Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive

Obbligo fondamentale del DdL cercare di rendere consapevoli tutti i giocatori di che cosa fare per prevenire i rischi individuati.

Il Sistema Sanzionatorio

Se questo è il Decalogo del Presidente-Datore di Lavoro, occorre anche sapere come viene sanzionato il mancato rispetto delle norme di legge.

Il sistema sanzionatorio è abbastanza pesante. Vediamo.

Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro se non adempie all'obbligo di:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro se non adempie all'obbligo di

acquisizione dell'autocertificazione dei volontari del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro se non adempie all'obbligo di

fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro se non adempie all'obbligo di:

1. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
2. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i volontari, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse società coinvolte nell'attività complessiva;
3. promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Varie altre ipotesi di reato sono disseminate nel testo di legge.

Non si fa cenno a queste sanzioni per portare il terrore nel quadro dirigenziale, ma per dare una risposta operativa alla classica domanda “*Che fare?*”

I regolamenti di gioco

Se vogliamo evitare le sanzioni è meglio che ci organizziamo sulla base dei compiti che risultano obbligatori.

In questo senso si possono tirare delle conclusioni.

La più importante è quella di mettere mano con decisione alla stesura di adeguati documenti di valutazione dei rischi e delle relative misure di protezione.

Detto in termini ludico-sportivi, potremmo tradurre “documento di valutazione dei rischi” con “Regolamento sportivo” o “Regolamento di gioco” opportunamente redatti per tener conto della tutela della salute e della sicurezza dei giocatori e dei soggetti coinvolti nell'attività.

Vale a dire, per ciascuna disciplina deve essere redatto un regolamento che tenga conto non solo delle esigenze tipiche del gioco ma anche e con maggiore consapevolezza del passato, della necessità di garantire misure di protezione e tutela dei giocatori, compresi gli eventuali DPI adeguati, da impiegare obbligatoriamente nel gioco.

Un buon regolamento di gioco rende consapevoli i giocatori stessi del rischio accettato nel mettersi in gioco (la cosiddetta “scriminante sportiva”, che consente di gestire il rischio nell'ambito del campo di gioco) e consente di chiarire i rapporti con i soggetti che dovrebbero coprire i rischi connessi (le compagnie di assicurazione) e stabilire le responsabilità (autorità sportive prima di tutto).

Alcuni regolamenti sono molto attenti a questi aspetti (come quelli del tiro con l'arco),

Altri devono valutare gli articoli secondo l'obbligo di tutela della salute. Altri devono solo formalizzare in un documento le regole che già vengono utilizzate nella prassi, con successo ai fini della sicurezza e soddisfazione dei praticanti.

Ricordiamo sempre che il piacere personale e il comfort sono aspetti non secondari del benessere del lavoratore da perseguire anche attraverso una corretta partecipazione alle procedure di sicurezza.

La pubblica sicurezza

Passando ad esaminare un aspetto diverso della sicurezza, quello che riguarda i soggetti che intendono partecipare agli eventi della Lega come semplici spettatori, occorre ricordare che gli eventi e le attività della Lega, in genere, non sono soggette a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sul pubblico spettacolo tipo FIERE, SAGRE, MANIFESTAZIONI/ SPETTACOLI in luoghi all'aperto (piazze, aree urbane), utilizzati occasionalmente **in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico**, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico.

Per tali manifestazioni è fatto comunque obbligo di produrre una relazione a firma di un

professionista iscritto all'albo professionale, accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di idoneità statica delle strutture allestite;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e collaudo redatto da tecnico abilitato;
- approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo)
- nel caso di spazio delimitato da muri o barriere, planimetria in scala 1:100, con esatta individuazione dei vani aperti e chiusi al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno, la posizione delle strutture montate, delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, e dei servizi igienici (se presenti, altrimenti dichiarazione di utilizzo di servizi igienici messi a disposizione de esercizi limitrofi)
- relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e delibere della G.R.T. 788/99 e 77/2000, da trasmettere al competente servizio della Az. Usl o dichiarazione di rispetto dei limiti di rumorosità

Per i campi prova e di allenamento non ci sono autorizzazioni preventive.

È bene comunque comunicare preventivamente all'Autorità di P.S che cosa si intende fare, gli orari, la durata e le misure di sicurezza adottate e adeguarsi alle indicazioni impartite dall'Autorità medesima.

Occorre inoltre ricordarsi di acquisire il permesso del proprietario, previa liberatoria di ogni sua responsabilità.